

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės — Lituania) — UAB «Fast Bunkering Klaipėda»/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos**

(Causa C-526/13) <sup>(1)</sup>

**(Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 148, lettera a) — Cessione di beni — Nozione — Esenzione — Cessioni di beni destinati all'approvvigionamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare — Cessioni a intermediari che agiscono in nome proprio)**

(2015/C 354/04)

Lingua processuale: il lituano

**Giudice del rinvio**

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės

**Parti**

Ricorrente: UAB «Fast Bunkering Klaipėda»

Convenuta: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

**Dispositivo**

L'articolo 148, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l'esenzione prevista in tale disposizione, in linea di principio, non è applicabile alle cessioni di beni destinati all'approvvigionamento effettuate nei confronti di intermediari che agiscono in nome proprio, anche qualora, alla data della cessione, la destinazione finale dei beni sia conosciuta, debitamente fissata e le relative prove siano state fornite all'amministrazione tributaria, conformemente a una normativa nazionale. Tuttavia, in circostanze come quelle del procedimento principale, detta esenzione può essere applicata ove il trasferimento ai suddetti intermediari della proprietà dei beni interessati, nelle forme previste dal diritto nazionale applicabile, sia intervenuto al più presto in concomitanza del momento in cui gli armatori delle navi adibite alla navigazione in alto mare sono stati autorizzati a disporre di tali beni, di fatto, come se ne fossero i proprietari, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

<sup>(1)</sup> GU C 359 del 7.12.2013.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — A2A SpA /Agenzia delle Entrate**

(Causa C-89/14) <sup>(1)</sup>

**(Rinvio pregiudiziale — Aiuti di Stato — Determinazione del calcolo degli interessi relativi al recupero degli aiuti incompatibili con il mercato comune — Interessi semplici o interessi composti — Normativa nazionale che rinvia, per il calcolo degli interessi, alle disposizioni del regolamento (CE) n. 794/2004 — Decisione di recupero notificata anteriormente all'entrata in vigore di detto regolamento)**

(2015/C 354/05)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Corte suprema di cassazione